

Al Collegio Nazionale dei Probiviri
Cisl Funzione Pubblica
Via Giovanni Maria Lancisi 25
00161 Roma

Alla Cisl Funzione Pubblica Torino
Via madama Cristina 50
10125 Torino

**Ricorso avverso la celebrazione del congresso straordinario della fp Torino e Canavese con
contestuale sospensiva.**

La sottoscritta Santa Pantano, regolarmente iscritta e con versamento contributivo cisl in regola a tutt'oggi, in osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione, nonché di quanto statuito dal Regolamento per lo svolgimento del congresso delle sas di Torino e Canavese (peraltro mai direttamente pervenuto), formula rituale ricorso avverso lo svolgimento delle operazioni elettorali a cui la riunione del 27 settembre 2017 presso l'Inps e, per l'effetto, avverso la celebrazione del congresso straordinario previsto per il giorno 11 ottobre p.v..

Elegge domicilio ai fini del presente atto alla via XXXXXXXXX.

Premesso che:

In fatto

Il commissario della cisl FP Torino e Canavese -peraltro illegittimamente nominato da un commissario privo dei poteri di nomina- aveva indetto il congresso straordinario per l'11 ottobre p.v., dando avvio a tutto l'iter procedimentale per il rinnovo di tutti gli organi che compongono la struttura piramidale della Cisl FP e ciò in parallelo con la indizione del congresso straordinario nazionale fissato per il successivo 18/19 ottobre 2017, ma successivamente alla nomina dei delegati che dalla Fp Piemonte parteciperanno al congresso nazionale.

In data 27 settembre, la scrivente scopre accidentalmente essere stata convocata l'assemblea pregressuale nel proprio ente.

La stessa, come da documento prodotto a giustificazione, risulta esclusivamente da messaggio Hermes dell'amministrazione. Precisa che il messaggio Hermes dell'Inps serve solo per rendere noto a tutti i dipendenti ed al direttore la sede, che in quella fascia oraria potrebbero verificarsi delle assenze per la partecipazione all'assemblea e, soprattutto, per giustificare l'assenza ed il motivo della stessa con il codice ASSO previsto per l'inserimento del giustificativo delle ore di assemblea in procedura SAP Inps.

Le bacheche, come facilmente rilevabile da testimonianze e foto scattate alle 8.30 del mattino del 27 settembre, risultavano piene di documenti datati e sovrapposti. Le bacheche sono state fornite di tre manifestini colorati circa dieci minuti prima dell'assemblea. Repetita iuvant...sed ex post...

La scrivente è stata avvertita, come già precisato, della assemblea dalla mail della collega, alle ore 11.14 (doc.1)

Invece aveva appreso della assemblea dell'ospedale Mauriziano da mail trasmessa il 24/09/2017 dalla iscritta signora Raffaella Mulas (doc.2). Nella mail, oltre alla data ed ai motivi della assemblea, erano contenuti, in allegato, il regolamento per lo svolgimento del congresso aziendale e l'invito a comunicare alla segreteria (quindi presumibilmente qualche giorno prima), la eventuale candidatura.

La sorpresa fu grande quando, dopo la breve relazione del commissario Blandino, autonominatosi (per sua stessa definizione a mo' di battuta) presidente della assemblea, in tale veste invitò i presenti a votare i candidati per acclamazione. Alla opposizione della scrivente in merito alla possibilità di eludere il principio dello scrutinio segreto, il commissario in veste di presidente dell'assemblea sostenne di averlo già fatto in altre assemblee pregressuali e di poterlo fare anche all'Inps.

Chi scrive, per non rendersi complice di violazioni statutarie gravissime, ha preferito abbandonare la sala riunioni del quarto piano della sede di via XX settembre 34.

Prima di uscire, volendo depositare un ricorso per le violazioni perpetrate, chiedeva chi fosse il presidente della commissione elettorale. Al silenzio del commissario e non avendo costui proceduto alla elezione del presidente stesso, la scrivente consegnava il ricorso nelle mani del commissario che a tutti era chiaro fosse solo ed esclusivamente tale. Il tenore della riunione, in effetti, era da festa e non da congresso. Tavola apparecchiata con bevande, composizione di orchidee decorative e snack. Mancavano soltanto le urne, le schede elettorali, gli scrutatori ed il presidente della commissione elettorale. Per essere una festa era ben strutturata e la relazione di Blandino era tesa a dimostrare che regnava l'armonia e la pace nel mondo, dopo il periodo che, per sua ammissione, lui non ha condiviso.

Il rigetto del ricorso presentato il 28 settembre, è pervenuto alla scrivente con il canale e l'utilizzo improprio della posta interna dell'Inps, il 6 ottobre u.s., ben 7 giorni dopo! Non essendo la busta affrancata, si presume che sia stata depositata, su indicazione del commissario, nella posta dell'Inps da qualche collega che, abusando dei canali di comunicazione interna, utilizzava l'Inps come ufficio postale. Ma ciò che è più difficile da comprendere, evitando di consegnare a mani la busta. Atto, quest'ultimo, che denota il distacco e il mancato riguardo nei confronti di un iscritto. La struttura aziendale non più vicina agli iscritti, ma vicina ai dirigenti cisl.

Tali comportamenti lesivi della dignità degli iscritti tutti, discriminatori nei confronti di quanti non sono stati informati, risultano altresì espressione di violazioni plurime e gravissima delle regole democratiche cui un congresso, ad ogni livello, deve, a pena di nullità, essere improntato.

Ciò che rappresenta un vero attentato alla democrazia interna ed alla legalità è che le riunioni per acclamazione, per espressa ammissione del signor Blandino Aldo nel corso della riunione del 27 ottobre all'INPS, sono diventate la regola in molti enti e in molte aziende, essendo state da lui proposte e, dai pochi invitati, non contestate.

Quindi delle due l'una: o i regolamenti sono semplicemente delle vulgate, o esistono e li osservano anche i commissari che li hanno deliberati.

La forma in questo caso assicura sostanza, democrazia, correttezza e coerenza con i valori della cisl. Valori e legalità dei quali il sottoscritto chiede il rispetto.

Questi i fatti e non quelli rappresentati nelle decisioni dei ricorsi. Per entrambe le assemblee esiste, infatti, registrazione che comprova la assoluta veridicità di quanto sostenuto, oltre alle prove testimoniali e documentali, peraltro, incautamente prodotte a loro excusatio dai convenuti.

Nella riunione non era prevista la verbalizzazione e le verbalizzazioni -postume e di comodo- contrastano con le registrazioni nella disponibilità di parte attrice.

In diritto

Rappresenta vizi insanabili tali da travolgere la validità di eventuali atti successivi, ed in particolare:

- Il commissario Blandino, autoproclamatosi -sorridente e con fare compiaciuto- presidente della assemblea, da regolamento ex art. 3, avrebbe dovuto essere votato;
- Al momento della presentazione del ricorso non erano stati eletti il presidente della commissione elettorale e gli scrutatori;

- La
auto nomina postuma non ha alcun valore legale, contravvenendo a norme inderogabili da lui stesso inserite nel regolamento per lo svolgimento delle assemblee, oltre che al principio giuridico generale che, ai fini dell'affidamento degli atti, richiede almeno l'uso della buona fede del buon padre di famiglia;

- Il
fatto poi di cumulare al tempo stesso le cariche di commissario, di presidente della assemblea e di presidente della commissione elettorale, ove mai le ultime due fossero state correttamente votate, sarebbe quantomeno non democratico, accentrando in modo palese il potere/comando/controllo, nelle mani di una sola persona. Persona che, peraltro, ha dichiarato essere il Segretario generale che si eleggerà al prossimo congresso, con contestuale indicazione dei componenti -interni ed esterni (?) della futura segreteria. Non è chi non veda come questa antica pratica di prevedere gli eletti e persino i successori, abbia dato risultati storici esecrabili e condannati duramente in nome della democrazia, in considerazione dei risultati catastrofici che ne sono derivati.

Il presunto carattere dispositivo della partecipazione degli iscritti alle assemblee pregressuali, deve essere però reso possibile dalla convocazione inviata a tutti gli iscritti sulla posta personale. La comunicazione invece è avvenuta con Hermes...

La segreteria tecnica non ha fornito la prova dell'invio alla sottoscritta della mail contenente invito e regolamenti. Infatti, non solo la sottoscritta, ma tutti gli iscritti inps della sede di Torino non hanno ricevuto tale comunicazione.

Il quorum richiamato dalla scrivente nel ricorso, ancorché sia un dato non previsto dal regolamento, è norma di carattere generale e consuetudinaria, posta alla base di ogni principio di democrazia agita. Lo stesso principio, infatti, è stato applicato nelle precedenti tornate congressuali sia ordinarie che straordinarie.

L'utilizzo della mail è elemento comune in tutti i congressi. Non in questo. Poiché nessuna prova dell'invio della mail è stata fornita alla scrivente, se non un messaggio Hermes proveniente dall'amministrazione e non contenente invito a candidarsi e regolamento.

In sanità, invece, sono state inviate mail a tutti gli iscritti (eccetto per il collega Calogero Messina).

Sfugge a chi scrive la partecipazione al dibattito, talchè i presenti nel corso della riunione del 27 u.s., non hanno proferito verbo in merito alle elencazioni di verità distorte del commissario Blandino, anzi la scrivente ha ricevuto messaggi di dissenso.

Alla luce di quanto esposto, bisogna prioritariamente rammentare a codesto collegio che ad essere violate, in prima istanza, sono le norme del Regolamento emanato dal commissario Blandino in data 1 settembre 2017. Si riportano le norme così come previste, almeno sulla carta.

Ed in particolare l'Art. 3 (Ordine del giorno)

L'ordine del giorno del Congresso territoriale e delle Assemblee Elettive è il seguente: a) elezione della Presidenza e della Segreteria;

b) elezione delle Commissioni congressuali;

c) relazione del Commissario;

d) votazione dei documenti congressuali;

e) elezione degli organismi direttivi;

f) elezione del Collegio dei Sindaci ove previsto;

E l'Art. 4 (Elezione Ufficio di Presidenza e Commissioni)

Il Congresso territoriale e le Assemblee Elettive eleggono, tenendo conto delle rispettive necessità ed eventualmente unificando:

a) l'ufficio di Presidenza;

b) l'ufficio di Segreteria;

c) la Commissione Elettorale;

d) la Commissione Verifica poteri;

e) la Commissione per la Mozione e per i documenti congressuali.

Preme sottolineare che affinché si modifichi l'ordine del giorno come previsto dall'art. 3 del Regolamento, l'assemblea deve votare per l'inversione ed il nuovo ordine del giorno.

E ciò non è avvenuto.

Non sarebbe stato possibile d'altro canto modificare l'ordine del giorno poiché il presidente dell'assemblea prima di essere tale e relazionare, avrebbe dovuto essere eletto, così come il presidente ed i componenti della commissione elettorale, avrebbero dovuto essere eletti prima della proposta da parte del commissario Blandino di procedere all'elezione per acclamazione. Proprio in quel momento, comprendendo di non avere titolo per farlo ha precisato di "essersi autoproclamato presidente dell'assemblea"

La relazione del Commissario figura all'art. 3 (ordine del giorno), alla lettera c), esattamente dopo le elezioni dell'ufficio di presidenza e di segreteria e della commissione elettorale.

Ciò è confermato dal fatto che alla domanda espressa “posso conoscere il nome del presidente della commissione elettorale al fine di presentare un ricorso?”, è seguito un silenzio assoluto del commissario autoproclamatosi presidente dell’assemblea.

Chi scrive ha dovuto consegnare il ricorso nelle mani del commissario che in quella veste ha firmato. Nessuna commissione elettorale si era insediata a quel momento ed avevamo già ascoltato la relazione del commissario.

L’art. 8 al suo comma 3 precisa che “La Commissione Elettorale ha, inoltre, il compito di esaminare e decidere, in un’unica e definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti le votazioni per le diverse elezioni”. Tale norma non consente l’elaborazione postuma della risposta al ricorso presentato dalla sottoscritta e ciò non solo perché lo stesso conteneva una istanza di sospensiva che avrebbe dovuto essere esaminata (almeno quella) prima dell’inizio delle fantomatiche acclamazioni, ma soprattutto perché con la votazione e la chiusura del verbale elettorale, si consuma l’attività e la vigenza della commissione stessa ove mai si dovesse dare per eletta, e nel caso di specie non lo è stata.

Quindi la replica a tavolino, purtroppo, rimane imbrigliata nelle norme del Regolamento dal commissario emanato ma da lui stesso mai osservato.

Il presente ricorso soddisfa il merito eluso dalle risposte date e che si intendono pertanto rigettate nella forma e nella sostanza in quanto costruite successivamente.

Infatti, l’istanza di sospensiva delle assemblee non solo non è stata valutata, ma non è stata rispettata nemmeno la norma che prevede l’esaurimento e la decisione nel merito ed

in diritto all'interno di quella istanza congressuale, rispetto alla quale prioritariamente (rispetto all'acclamazione o alla votazione del giorno dopo, sic!) avrebbe dovuto essere decisa.

La omissione delle procedure normate rigorosamente dalle succitate disposizioni, ed in particolare la mancata comunicazione, come momento iniziale delle operazioni precongressuali, ha determinato le violazioni sotto elencate e ne travolge gli atti successivi e la conseguente:

- pal
ese violazione dei diritti dell'iscritto;
- Ma
ncata possibilità di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, considerata la mancata comunicazione ed informazione preventiva attraverso i delegati di base e gli operatori di zona;
- Ma
ncata trasparenza e possibilità di verifica sulle medie congressuali
- elus
ione del principio di partecipazione democratica alla vita associativa della cisl nel momento di espressione massima di essa: il congresso aziendale e la elezione dei delegati al congresso straordinario;
- disc
riminazioni tra enti e/comparti visto che la comunicazione è arrivata personalmente e direttamente agli iscritti di altri comparti, con l'espresso invito ad esprimere la propria candidatura e con, in copia, il regolamento per lo svolgimento del congresso.

Tutto ciò premesso in fatto e in diritto rileva la erronea e/o falsa applicazione dello Statuto, del Regolamento di Attuazione ne dello Statuto e del REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE SAS E DEI/DELLE DELEGATI/E AL CONGRESSO STRAORDINARIO CISL Funzione

PubblicaArea Metropolitana Torino e Canavese approvato dal Commissario della Federazione di Torino e Canavese il 1 settembre 2017, relativa alle procedure e previste operazioni elettorali, abnormità incompetenza e/o carenza di potere, illogicità e incoerenza con altri atti previsti per altri comparti ed enti.

Si riserva di produrre ulteriori prove documentali, audio e testimoniali.

La sottoscritta, in proprio e per i tanti iscritti che chiedono corretta applicazione delle regole e democrazia interna, chiede in via cautelare

– con provvedimento immediato inaudita altera parte, l'immediata sospensione delle operazioni congressuali della Fp Torino e Canavese.

Nel merito

e, per l'effetto delle violazioni lamentate, invalidare tutte le operazioni fin qui svolte poiché in palese violazione del principio di parità e non discriminazione tra iscritti e uffici e comparti, nonché di pari opportunità nella proposizione delle candidature oltre che nell'esercizio del diritto di voto.

Con riserva di adire la magistratura ordinaria per l'affermazione della verità ed il ristabilimento della democrazia come prevista dallo statuto e dai regolamenti della cisl.

Torino, 9 ottobre 2017

Santa Pantano

(f.to in originale)